



COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10788	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 8 in data: 03-03-2021 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 816 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160 - DETERMINAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PIPPERI MARCO ROMEO	SINDACO	P
GUINDANI DAVIDE	ASSESSORE	P
FALCO MARTA	ASSESSORE	P

Totale presenti **3**
 Totale assenti **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. VITTORIO PASQUALE DOTT. DE MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 816 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160 - DETERMINAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*. In particolare, l'art. 42, comma 2, lett. f) precisa che spetta al Consiglio Comunale *“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, altresì, l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

CONSIDERATO CHE:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 comma 3-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 come convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO, l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

DATO ATTO che il Comune di Robecco D'Oglio gestisce direttamente la TOSAP con proprio personale comunale, mentre è affidata esternamente la gestione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 9 del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, 18 dicembre 2020, prot. n. 58258/2020 ad oggetto: "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente l'entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito*" la quale, a seguito di specifica richiesta di parere da parte di un Comune, ammette di mantenere la gestione del nuovo "canone unico", ivi compresa quella di accertamento e di riscossione, separata delle due componenti. Il MEF con la predetta risoluzione consente, pertanto, di gestire direttamente la TOSAP e di affidare la gestione dell'ICPDPA a un soggetto esterno;

RILEVATO che l'ente, vista la Risoluzione n. 9/DF del 18.12.2020, intende gestire disgiuntamente le diverse componenti del canone, ovvero:

- esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni mediante affidamento a soggetto esterno;
- occupazioni di spazi ed aree pubbliche e canone mercatale mediante gestione interna dell'ente con proprio personale comunale;

PREMESSO che l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie;

VISTI i commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Pontevico, sono le seguenti:

Tipo tariffa (di legge)	Importo
Tariffa standard annua	€ 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60/mq

VISTO, altresì, il comma 817 della Legge n. 160/2019 che prevede: per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50 con un minimo di euro 800;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate con apposito provvedimento dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e precisamente: al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale ZONA UNICA, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni viene confermata la suddivisione in 2 categorie del territorio comunale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/1994 e precisamente:

- zona CENTRO STORICO;
- zona ESTERNA AL CENTRO STORICO;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità contabile di

cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale

1. DI SUDDIVIDERE il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, come segue:

- zona CENTRO STORICO;
- zona ESTERNA AL CENTRO STORICO;

2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Ditta ICA s.r.l. con sede a LA Spezia affidataria del servizio di imposta comunale di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul Portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

6. DI DARE COMUNICAZIONE dell'adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, al fine di predisporre nell'immediato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 816 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160 - DETERMINAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 03-03-2021

Il Responsabile del servizio
ZUCHELLI IDA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 03-03-2021

Il Responsabile del servizio
ZUCHELLI IDA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARCO ROMEO PIPPERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT. DE
MARCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT. DE MARCO

Robecco d'Oglio, li 05-03-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT. DE
MARCO

Robecco d'Oglio, li ...15-03-2021.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 05-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO PASQUALE DOTT. DE MARCO